

bre 2010, n. 38991, ha rigettato i ricorsi. Dopo avere premesso che, pur essendo l'istituto della delega di funzioni espressamente disciplinato con riferimento al settore prevenzionistico, esso è stato ritenuto operante anche in altri settori (come ad esempio in tema di osservanza degli obblighi previdenziali e assistenziali, in relazione alla disciplina penale dei prodotti alimentari, e per l'appunto in materia ambientale: per tutte Cassazione penale, sez. III, n. 27862/2015), i giudici di legittimità hanno precisato che, per giustificare l'esonero da responsabilità dei soggetti deleganti, resta ferma la necessità di verificare l'esistenza dei requisiti di validità della delega, occorrendo cioè, oltre la forma scritta, che il soggetto delegato possieda tutti i requisiti di professionalità richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate e che al delegato sia attribuita l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate, essendo altresì necessario che la delega abbia un contenuto specifico rispetto ai settori di competenza delegati. Dopo avere scrutinato – ed escluso – che nel caso di specie sussistessero vizi dell'atto di delega, i giudi-

ci di terza istanza hanno ritenuto pienamente legittima la delibera adottata dal consiglio di amministrazione, atteso che la materia rientrava nell'oggetto sociale e la delega di funzioni, lungi dal comportare una modifica statutaria delle competenze del Cda, era piuttosto espressione di una legittima distribuzione dei compiti tra i soggetti coinvolti nell'amministrazione della società, in ragione delle distinte capacità professionali di ciascuno (con la medesima delibera erano, infatti, state attribuite agli altri componenti del consiglio di amministrazione diverse funzioni, di tipo commerciale e amministrativo).

Quanto all'assolvimento degli oneri di vigilanza da parte dei soggetti deleganti, attesa la non "macroscopicità" delle violazioni contravvenzionali, che avevano riguardato aspetti del tutto marginali e specifici (modeste difformità rispetto alle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale), dunque non riconducibili a una preventiva "politica aziendale", è stata esclusa in radice la sussistenza di una *culpa in vigilando*, in accoglimento delle osservazioni difensive giudicate al riguardo come "pertinenti".

CASSAZIONE PENALE, SEZ. III  
13 FEBBRAIO 2020 N. 21153

AMBIENTE

## VEICOLI FUORI USO GESTIONE ILLECITA DI COMPONENTI E OLI

di Sarah Porrino, B&P Avvocati

- Veicoli fuori uso
- Cessazione della qualifica di rifiuto
- Obbligo di messa in sicurezza

### La sintesi

Le parti di veicoli fuori uso cessano di essere rifiuti solo se recuperate mediante messa in sicurezza operata da parte di soggetto autorizzato e al sussistere delle condizioni di cui all'articolo 184-ter, D.Lgs. n. 152/2006.

### Il fatto

Nel corso di un controllo della polizia locale era stato appurato come l'imputato, titolare di una officina, trasportasse, unitamente ad altri soggetti (nessuno dei quali all'albo gestori ambientali), parti di veicoli



fuori uso contenenti anche oli. Questi materiali avrebbero dovuto essere trasportati da un magazzino, presso il quale si trovavano da anni, all'officina dell'imputato. Durante un successivo controllo veniva accertata, altresì la presenza, all'esterno della stessa officina, di ulteriori parti di veicoli fuori uso poggiati direttamente sul suolo.

## La legittimità

Con la pronuncia in esame, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso proposto dall'imputato avverso la condanna adottata nei suoi confronti in relazione alla contravvenzione di cui all'art. 256, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006 («Illecita gestione di rifiuti») e quella di cui al comma 2 («Abbandono di rifiuti»).

In merito alla prima fattispecie, il ricorrente contestava la qualifica di rifiuto dei materiali trasportati considerato l'utilizzo che ne intendeva fare nella propria officina. Nel ricorso si contestava, altresì, la prova della pericolosità dei materiali in questione, non essendo stato effettuato un accertamento di natura tecnica nel corso del processo penale.

La Corte, in primo luogo, ha osservato come l'attuale interesse al riutilizzo come pezzi di ricambio delle parti di veicoli fuori uso trasportati (peraltro contenenti ancora sostanza pericolose e pertanto non sottoposti ad operazioni di messa in sicurezza), non escluda la natura di rifiuto dei materiali in questione considerato l'abbandono di cui gli stessi vennero fatti oggetto in passato. Trattandosi di materiali di cui l'imputato

si era disfatto, gli stessi non possono che considerarsi rifiuti.

Le parti di veicoli fuori uso, inoltre, sono rifiuti, a meno che non abbiano cessato questa qualifica in quanto sottoposti a operazioni di recupero e al sussistere delle condizioni di cui all'art. 184-ter, D.Lgs. n. 152/2006. Questa ultima norma espressamente menziona il D.Lgs. n. 209/2003 e, pertanto, questi rifiuti cessano di essere tali solo una volta sottoposti alle operazioni di messa in sicurezza indicate nel D.Lgs. n. 209/2003, a opera di un centro autorizzato e al sussistere delle condizioni generali indicate nell'art. 184-ter, D.Lgs. n. 152/2006.

I materiali oggetto di processo, pertanto, erano stati inquadrati come rifiuti essendo stati, a loro tempo, abbandonati ed essendo stati prelevati senza sottoposizione ad alcuna operazione di recupero.

La Corte ha rigettato, inoltre, la doglianza circa la prova della pericolosità dei rifiuti che, secondo il ricorrente, avrebbe necessitato di una perizia tecnica. Circostanza, questa, smentita dalla Cassazione che ha evidenziato come il ricorrente non abbia neppure contestato la circostanza che il materiale non fosse stato sottoposto ad alcuna messa in sicurezza volta a rimuovere oli, liquidi e fluidi contenuti nei veicoli. Anche con riferimento all'addebito di deposito incontrollato di rifiuti, la Corte ha rigettato i motivi di ricorso dell'imputato che avrebbe sostenuto nel ricorso la corretta suddivisione ed etichettatura dei rifiuti. Tutto al contrario secondo la Corte i rifiuti sarebbero stati rinvenuti alla rinfusa, poggiati sul nudo terreno e, peraltro, con presenza di olio dagli stessi percolato. Come previsto dall'art. 183, lettera bb) n. 3, perché possa sussistere il deposito temporaneo i rifiuti devono essere depositati per categorie omogenee e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute. Circostanza, come detto, non sussistente nel caso di specie.